

## COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

04/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

### INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

## BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Alcune indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione

#### **Termini per l'approvazione:**

Ai sensi dell'art. 151 del TUEL 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 301 del 29/12/09) del decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 è stato differito, ai sensi dell'art. 151 primo comma sopra richiamato, al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del 2010 e pluriennale.

#### **Mancata approvazione del Bilancio:**

Lo statuto dell'ente deve disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio. Se lo statuto non prevede e modalità o l'ente non provvede all'approvazione entro 50 giorni dalla scadenza del termine provvede il prefetto. (art.1 legge 24/4/2002, n.75, art.1, comma 1/bis della legge n. 6/2005 e art. 1 comma 156 della legge 23/12/2005, n° 266).

Della nomina del commissario in sostituzione del Consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al prefetto per avviare la procedura di scioglimento del Consiglio.

Nel caso di mancata disciplina statutaria, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che l'organo esecutivo abbia predisposto il relativo schema viene nominato dal Prefetto un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. Il prefetto con lettera notificata ai singoli consiglieri assegna un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Anche nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini il bilancio predisposto all'organo esecutivo il prefetto notifica ai consiglieri un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra il prefetto si sostituisce mediante commissario all'amministrazione inadempiente ed inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

### **L'esercizio provvisorio:**

Ai sensi dell'art. 163 del TUEL 267 /2000, poiché la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stata posticipata in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine (30 aprile). Come previsto dal TUEL 267 pertanto si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, dell'art. 163. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio dell'esercizio precedente con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

### **Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati:**

Come previsto dall'art. 174 del TUEL 267/2000 lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

Ciascun Ente avrà regolamentato (regolamento di contabilità dell'ente) i termini per provvedere alla predisposizione degli schemi di bilancio, alla presentazione in Consiglio ed all'iter per la presentazione degli emendamenti.

### **Patto di Stabilità e legittimità del Bilancio:**

Ai sensi dell'art. 77bis L. 133/2008 il bilancio di previsione deve essere, sin dall'origine, rispettoso dei vincoli del patto di stabilità.

La norma infatti dispone infatti che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

### **Parere del Collegio dei Revisori (o Revisore Unico) e legittimità del Bilancio di Previsione:**

Come previsto dall'articolo 239, comma 1° lettera b), del TUEL 267/2000 l'organo di revisione (collegio dei revisori o revisore unico) deve esprimere parere sulla proposta di bilancio di previsione contenente un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

Il parere dell'organo di revisione sarà trasmesso (nei tempi previsti dal regolamento di contabilità) al Consiglio Comunale insieme con gli schemi di bilancio.

Il parere del Collegio dei Revisori riguarderà :

- l'osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti;
- l'osservanza dei principi del bilancio e delle modalità rappresentative (utilizzo degli schemi di cui al D.P.R. 194/96);
- la completezza degli allegati;
- la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e gestione (coerenza interna);
- la coerenza delle previsioni con la programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica (coerenza esterna);
- il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi;
- il giudizio sull'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa.

Il parere inoltre valuterà la coerenza delle previsioni di bilancio con i seguenti elementi:

- linee programmatiche;
- piano generale di sviluppo dell'ente;
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al d.lgs.163/2006 art.128;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 dlgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
- piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare ( art.58 della legge 133/08);
- piani economico-finanziari delle nuove opere finanziate con mutui la cui spesa superi 516.456,90 Euro (articolo 201, comma 2, del d.lgs. n. 267/00);
- strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione;
- relazione previsionale e programmatica.

Documentazione da predisporre per il Collegio dei Revisori/Revisore Unico:

Al fine di consentire all'organo di revisione di esprimere il prescritto parere dovrà essere predisposta la seguente documentazione:

1. bilancio pluriennale 2010/2012;
2. relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
3. rendiconto dell' esercizio 2008;
4. le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2008 delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
5. il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;

6. la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
7. la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
8. la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
9. la delibera di conferma o di variazione in diminuzione dell'addizionale comunale Irpef;
10. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2010, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
11. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
12. il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno ( art.77 bis, comma 12 della legge 133/08 e circolare n. 2 del 27/1/2009 del MEF);
13. nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, legge 133/08);
14. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);
15. piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;
16. limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08)
17. ogni altro documento previsto dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
18. elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
19. quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
20. prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;
21. prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
22. dettaglio dei trasferimenti erariali
23. prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi ;
24. elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;
25. il preconsuntivo 2009 degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al controllo dell'ente (o relazione dell'organo amministrativo sul risultato economico conseguibile nell'esercizio 2009);

N.B. LA DOCUMENTAZIONE DA 2 A 16 COSTITUISCE ALLEGATO OBBLIGATORIO AL BILANCIO.

Ulteriori informazioni, verifiche controlli e novità :

Pubblichiamo di seguito stralcio di un documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contenente una serie di utili indicazioni per la predisposizione dei documenti di bilancio:

**PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO: Art.32, comma 2, Legge 18/6/2009, n.69**

Dal 1/1/2010 le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti devono pubblicare il bilancio di previsione sul proprio sito informatico. L'obbligo può essere assolto utilizzando siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità applicative.

Resta l'obbligo di pubblicare il bilancio su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico .

**BLOCCO AUMENTO TRIBUTI LOCALI: Art.1, comma 7, del D.L. n. 93/2008**

L'art.1, comma 7 del d.l. n. 93/2008, ha stabilito che dal 29/5/2008 e fino alla definizione del nuovo patto di stabilità in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote con esclusione della tarsu. Il comma 30 dell'art.77/bis della legge 133/08, conferma la sospensione per il triennio 2009-2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011.

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE: Art.91 Tuel, art.35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 e art.39, comma 1, legge n.449/1997**

L'ente deve provvedere all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale come disposto dall'art. 91 d.lgs. 267/2000, dall' art. 35, comma 4 d.lgs. 165/2001, e dall'art.39 comma 1 delle legge 449/1997.

L'ente deve adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese di personale L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, dovrà prevedere ai sensi del comma 557 (o 562) dell'art.1 della legge 296/06 una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

L'approvazione di tale atto di programmazione deve precedere la deliberazione del bilancio, in quanto come indicato al punto 15 del principio contabile n.1, la previsione annuale e pluriennale dovrebbe essere coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione che peraltro costituisce allegato alla relazione previsionale e programmatica.

L'organo di revisione deve accertare che il fabbisogno di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate.

Il principio della riduzione può essere derogato, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con analitiche motivazioni se sono rispettate le seguenti condizioni:

- rispetto patto di stabilità per l'esercizio in corso

- rispetto patto di stabilità nell'ultimo triennio
- volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido di fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale
- rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello per gli enti dissestati ( vedi D.M.15/12/2003).

Le analitiche motivazioni, come precisato dalla nota del Dipartimento delle funzione pubblica del 28/1/2008, n.4431 devono consentire agli organi di controllo di esprimere valutazioni al riguardo e se connesse ad indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed eventualmente ad interventi di potenziamento dei servizi opportunamente rappresentati.

**PATRIMONIO IMMOBILIARE: Art. 58 D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133**

La Giunta deve procedere entro il termine di predisposizione dello schema di bilancio:

- **all'individuazione**, redigendo apposito elenco, del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibile di valorizzazione o di dismissione;
- **a redigere** la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare prima o contestualmente allo schema di bilancio di previsione;
- **a sottoporre** al Consiglio il piano per la deliberazione prima o contestualmente al bilancio di previsione.

Il piano costituisce **allegato al bilancio di previsione**.

L'individuazione deve essere fatta, per i beni ricadenti nel territorio di competenza, sulla base della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici.

L'elenco dei beni individuati deve essere pubblicato nelle forme previste da ciascun ente.

L'inserimento degli immobili nel piano determina:

- la destinazione a patrimonio disponibile;
- la specifica destinazione urbanistica;
- effetto dichiarativo della proprietà e produce, in assenza di precedenti trascrizioni, gli effetti della trascrizione ex art. 2644 C.C.;
- effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

N.B. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 30 dicembre 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione degli Enti Locali.

La conseguenza della pronuncia della corte è che gli Enti Locali pur essendo sempre tenuti a predisporre tale piano senza però che l'inserimento degli immobili abbia valore di immediata variante allo strumento urbanistico generale, pur tuttavia continuando a determinare la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica.

Contro l'iscrizione del bene nell'elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione.

### **Dismissione e valorizzazione**

Gli immobili inclusi negli elenchi possono essere:

- ceduti
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche promossi dall'ente locale □ concessi o locati a privati ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 25/9/2001 n.351.

I beni possono essere concessi o locati a privati, con procedure di evidenza pubblica, per un periodo non superiore a 50 anni, per consentire la riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro o ristrutturazione anche con utilizzo di nuove destinazione d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.

Le regioni, le province e gli altri enti locali diversi dai comuni, possono convocare conferenze di servizi per valorizzare i beni di loro proprietà. Ai comuni interessati è corrisposta da parte del concessionario una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del costo di costruzione.

L'ente può individuare altre forme di valorizzazione nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante utilizzo di strumenti competitivi.

### **Agevolazioni**

- l'ente conferente o cedente è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà, regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;
- le società a cui gli immobili sono trasferiti sono esonerate in caso di vendita dalla garanzia per vizi ed evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà, regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;
- gli onorari notarili relativi alla cessione e quelli per la stipula dei contratti di mutuo sono ridotti della metà;
- gli onorari notarili per la cessione degli immobili ai relativi conduttori sono ridotti del 75%;
- le società di gestione dei fondi di investimento immobiliare fruiscono delle agevolazioni ires ed irap disposte dall'art.6 del d.l. 351/2001.

### **PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE: Art.2 commi da 594 a 599 legge 244/07**

Gli enti locali devono adottare piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani devono essere indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. Devono essere previste anche forme di verifica, a campione, sul corretto utilizzo delle utenze.

Qualora gli interventi di programmazione implicino la dismissione di dotazioni strumentali devono essere corredati della documentazione atta a dimostrare la congruenza della operazione in termini di costi e benefici.

Ogni anno, in sede di rendiconto, gli enti devono trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei conti.

I piani triennali devono essere resi pubblici dagli Urp e con la pubblicazione nel sito web.

### **Censimento degli immobili**

Gli enti locali tenuti alla programmazione triennale devono effettuare un censimento degli immobili:

ad uso abitativo o di servizio sui quali vantano diritti reali, determinando:

- la consistenza complessiva
- i proventi annuali derivanti dalla locazione
- i proventi derivanti dalla cessione di diritti reali a terzi.

ad uso abitativo o di servizio dei quali hanno la disponibilità distinguendoli in base al relativo titolo, determinando:

- la consistenza complessiva
- gli oneri annuali sostenuti per assicurarne la disponibilità.

I dati di cui sopra dovranno essere comunicati al Ministero dell'Economia e finanze secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti da apposito decreto.

### **INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO: Art.62 D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133 come sostituito dall'art.3 della legge 203 del 22/12/2008 (finanziaria 2009)**

#### **DURATA MASSIMA (comma 2)**

La durata massima dei piani di ammortamento non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.

#### **TITOLI OBBLIGAZIONARI (comma 2)**

E' vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (cosiddetti Bullet).

#### **STRUMENTI DERIVATI SOSPENSIONE (comma 6)**

Fino all'entrata in vigore del decreto che individuerà la tipologia dei contratti derivati e comunque per un periodo di un anno dal 26/6/2008, è vietata la stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito della modifica della passività alla quale il contratto è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza fra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

#### **ALLEGATO AL BILANCIO ED AL RENDICONTO (comma 8)**

Al bilancio di previsione ed al rendiconto deve essere allegata una nota informativa che evidenzia gli oneri stimati (bilancio) e gli impegni sostenuti (rendiconto), derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

#### **INDEBITAMENTO (comma 9)**

E' incluso nella definizione di indebitamento il premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

### **CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO: Art.1 comma 698 legge 296/06**

Il limite degli interessi passivi per indebitamento rispetto alle entrate dei primi tre titoli derivanti dal rendiconto del penultimo esercizio è fissato al 15%. I termini per il rientro di coloro che all'1/1/2005 superavano tale percentuale sono così fissati:

- entro il 31/12/2008 percentuale massima 20%
- entro il 31/12/2010 percentuale massima 15%.

**PERMESSO DI COSTRUIRE E LAVORI A SCOMPUTO: Art. 2, comma 8, della legge 244/07**

Per gli anni 2008,2009 e 2010 i proventi del permesso di costruire e relative sanzioni possono essere utilizzati per il finanziamento delle spese correnti per una quota non superiore al:

50% per spese correnti indistinte

25% per spese correnti relative a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

**Lavori a scomputo - Comunicazione alla Corte dei Conti**

Per effetto dell'art.1, comma 1, n.1, lettera bb del d.lgs. n.152 del 11/9/2008 è **abolita** dal 17/10/2008, la comunicazione alla Procura della Corte dei Conti degli atti adottati e di tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione, per valori inferiori alla soglia comunitaria (euro 5.150.000), prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere.

**Lavori a scomputo - affidamento**

Per effetto dell'entrata in vigore dal 17/10/2008, del d.lgs.152 dell'11/9/2008, che ha rimodulato l'art.32, comma 1, lettera g) del d.lgs.163/2006, non è più possibile l'affidamento diretto al titolare del permesso di costruire o attuatore del piano delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria a scomputo di oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Per l'affidamento dei lavori si deve applicare la procedura prevista dall'art.57, comma 6 con una gara informale nella quale l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.

**INCENTIVI PROGETTAZIONE: Art. 92, comma 5, del D.lgs 163/2006 (modificato con art.61 legge 133/08 e comma 4 bis art.18 legge n.2 del 281/2009)**

A decorrere dall' 1/1/2009, l'incentivo spetta per un importo massimo dello 0,5% dell'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri accessori per le attività di redazione del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Limitatamente alle attività di progettazione l'incentivo al singolo dipendente non può superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, ovvero prive di accertamento positivo, costituiscono economie.

L'articolazione del compenso deve essere disciplinata dal regolamento ex art. 92, comma 5 del dlgs 163/2006.

L'importo degli incentivi deve essere compreso nelle risorse a carattere di eventualità e variabilità della contrattazione decentrata.

La percentuale comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente (l'irap è esclusa).

La percentuale è ripartita con le modalità ed i criteri previsti dalla contrattazione decentrata tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

La spesa non costituisce spesa di personale ai fini delle limitazioni, deve essere considerata d'investimento e quindi da impegnare al titolo II della spesa negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori. (vedi deliberazione n.16 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 9 novembre 2009).

**INCENTIVI ICI E DIRITTI DI ROGITO ESCLUSI DALLE SPESE DI PERSONALE:**

La Corte dei Conti - sezione autonomie - ha risolto con deliberazione n.

Piazzale Risorgimento, n° 14 - 24128 Bergamo - Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82

<http://www.conord.org> - E-Mail: [conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)

C.F.: 95100580166

16/SEZAUT/2009/QMIG del 9 novembre 2009, la questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto relativamente all'imputazione di alcune voci di spesa nell'ambito della cosiddetta "spesa per il personale". Con tale deliberazione la Corte dei Conti ha precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), nelle "spese di personale" non debbono essere computati, oltre agli incentivi di progettazione di cui al punto precedente anche:

- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI.

#### **NOVITA' VARIE**

##### **- Iva: locazione immobili**

(Risoluzione n.169 del 1/7/2009 Agenzia delle entrate)

Lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità è operazione rilevante ai fini Iva.

Sono pertanto superate le indicazioni fornite con la circolare n.8/1993.

##### **- Modifica all'art.208 del codice della strada**

Art.3 commi 57 legge 15/7/2009 n.94

Gli enti locali annualmente con delibera di Giunta destinano una quota pari al 50% dei proventi alle seguenti finalità:

- per effettuare nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- per il miglioramento della circolazione stradale
- per il potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale - alla fornitura di mezzi tecnici per la polizia stradale (anche acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature da destinare alla polizia municipale);
- per la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;
- per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
- per una quota non inferiore al 10% ( del 50%) ad interventi per la sicurezza stradale a favore degli utenti deboli (bambini, anziani e disabili).

I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono comunicare la destinazione al Ministero delle Infrastrutture e trasporti.

Le sanzioni amministrative per violazione alle ordinanze sindacali emesse per contrastare la prostituzione su strada e per la tutela della sicurezza urbana (art.54 Tuel e art.2 lett. d ed e del D.M. 5 agosto 2008), rientrando nella fattispecie delle sanzioni di cui all'art.7 bis del Tuel, sono escluse dalla destinazione vincolata di cui sopra, fermo restando che l'ente ne può deliberare una specifica destinazione.

##### **- Sanatoria contravvenzioni**

(art.15 del D.L. 78/09)

Le sanzioni comminate fino al 2004, comprese quelle per le quali è già stata emessa l'ingiunzione di pagamento, possono essere pagate senza interessi (è però applicabile il tasso del 4% per l'agente della riscossione).

I Comuni con norma regolamentare possono stabilire che i soggetti interessati paghino una somma pari al minimo della sanzione più spese di procedimento e notifica del verbale ed un compenso per l'agente della riscossione pari al 4%.

Con il regolamento deve essere approvato il modello della comunicazione e stabilite le modalità ed i termini per il pagamento delle somme dovute.

Nei 120 giorni successivi all'approvazione del regolamento deve essere inviata una comunicazione ai debitori.

#### - **La Tia è tributo**

La Corte Costituzionale con sentenza n.238 depositata il 24/7/2009, ha stabilito che il prelievo della Tia ha tutte le caratteristiche del tributo e che pertanto non è inquadrabile tra le entrate non tributarie. La Tia è una mera variante della TARSU e conserva la qualifica di tributo di quest'ultima.

Le conseguenze sono:

- in caso di mancato pagamento il credito può essere insinuato nel passivo fallimentare e godere del privilegio speciale che l'art.2752 del codice civile assicura ai tributi locali;
- l'entrata deve essere iscritta al titolo I e non più al titolo III;
- l'entrata non è soggetta ad Iva e quindi non è possibile dedurre l'Iva pagata per il servizio;
- il gestore del servizio dovrebbe restituire l'Iva applicata se richiesto dall'utente, tesi contrastata da coloro che sostengono che l'utente non è legittimato a chiedere il rimborso dell'Iva afferente le annualità pregresse in quanto, per il meccanismo applicativo dell'imposta, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento della stessa ove l'istanza dell'utente finale risulterebbe inammissibile per l'estraneità dell'utente al rapporto tributario;
- si applicano i termini per l'accertamento, la riscossione coattiva e le sanzioni previste per i tributi locali;
- è possibile il ravvedimento operoso e l'accertamento con adesione previo atto regolamentare di recepimento di tali istituti.

Le questioni rilevanti che devono essere risolte sono:

- la ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale;
- la copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;
- la disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;
- la definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente.

#### - **Canone depurazione**

La sentenza della corte costituzionale n. 335 del 2008 e l'art.8 sexies dal D.L.208/2008 convertito nella legge n.13 del 2009 hanno stabilito che il canone di depurazione è una componente vincolata della tariffa che l'utente deve pagare solo se nel comune di residenza sono attivi i depuratori per acque reflue.

I comuni non dotati di impianti centralizzati di depurazione o con impianti di depurazione non funzionanti non hanno più titolo per riscuotere la parte di canone o tariffa per il servizio depurazione.

In attuazione della sentenza della Corte i gestori del servizio idrico integrato devono provvedere, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'1/10/2009 alla restituzione della quota di tariffa non dovuta.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente all'esame della Corte dei Conti dispone per i rimborsi quanto segue:

- occorre una istanza documentata da parte dell'utente;
- sono rimborsabili le quote pagate negli ultimi cinque anni, anche mediante sconti sulle nuove bollette;

- l'utente che abita in zone dove l'impianto di depurazione non è ancora in programma ha diritto al rimborso integrale di quanto pagato;
- l'utente che abita in zone dove il gestore ha avviato la progettazione dell'impianto di depurazione ha diritto al rimborso di quanto pagato dedotte le spese per la progettazione (pagate dal gestore);
- l'utente che abita in zone dove l'impianto di depurazione pur ultimato non è ancora funzionante o si è rotto ha diritto al rimborso delle quote pagate nel periodo di inattività dedotti gli oneri per renderlo funzionante;
- non spettano rimborsi a chi non è allacciato alla pubblica fognatura.

Per restituire le quote di depurazione i gestori potranno in via straordinaria aumentare le tariffe idriche.

L'individuazione dell'importo da restituire spetta all'Autorità d'ambito e nel caso di gestione diretta all'ente locale.

#### **- Rimborsi forfettari di spese ad amministratori comunali**

Con risoluzione n.224 del 13/8/2009, l'Agenzia delle entrate ha considerato che i rimborsi forfettari agli amministratori comunali fissati dall'art.84 del Tuel (per l'importo vedi decreto 12/2/2009) non concorrono alla formazione della base imponibile irpef, in quanto qualificabili come rimborso spese ai sensi dell'art.52, comma 1 lettera b) del Tuir.

#### **- Acquisizione di servizi e personale**

(art. 6 bis del d.lgs.165/2001, aggiunto dall'art.22 della legge 18/6/2009, n.69)

Nel caso di acquisizione sul mercato di servizi originariamente prodotti dall'ente occorre adottare le necessarie misure di congelamento dei posti e di temporanea riduzione dei fondi della contrattazione decentrata, fermi restano i conseguenti processi di rideterminazione delle dotazioni organiche, di riallocazione e di mobilità del personale.

L'organo di revisione deve vigilare sui processi attivati ed evidenziare nei propri verbali i risparmi effettivamente ottenuti.

#### **- Risorse decentrate - nuovo contratto**

Il nuovo contratto per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31/7/2009, l'incremento delle risorse decentrate è subordinato:

- al rispetto del patto di stabilità nel triennio 2005-2007;
- al rispetto del contenimento delle spese di personale nel rendiconto 2007;
- all'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'ente;
- al non essere dissestati o strutturalmente deficitari.

L'aumento è dell'1% del monte salari 2007(esclusa la quota relativa alla dirigenza) per gli enti che hanno un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non superiore al 38% e del 1,5% per gli enti che hanno un rapporto non superiore al 31%, a condizione che sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008.

Gli incrementi devono essere destinati esclusivamente alla parte variabile del fondo e sono finalizzati all' incentivazione della qualità e della produttività ed hanno effetto per il solo anno 2009.

L'aumento non è consentito nel caso in cui determini il superamento dei tetti di spesa per il personale o il superamento dei vincoli per il patto di stabilità.

Gli aumenti della parte variabile previsti nei contratti del 2006 e del 2008, non possono essere ripetuti negli anni successivi.

Per poter utilizzare gli istituti previsti dai precedenti contratti basta rispettare il patto di stabilità ed il tetto delle spese di personale.

Gli istituti sono i seguenti:

- art.15, comma 5 contratto 1/4/1999, aumento del fondo parte stabile a seguito di nuove assunzioni per la copertura di posti di nuova istituzione in dotazione organica e di incrementare la parte variabile del fondo per l'attivazione di nuovi servizi ed il miglioramento di quelli esistenti senza nuove assunzioni (deve essere limitato solo alla fase di prima attuazione);

- art.15, comma 2 contratto 1/4/1999, aumento fino all'1,2% del monte salari 1997 a condizione che le risorse provengano da risparmi conseguenti a razionalizzazioni organizzative e siano destinati ad obiettivi di produttività e qualità (la provenienza e la destinazione devono essere attestati dal nucleo di valutazione).

Per determinare l'entità del fondo l'ente deve tenere conto della propria complessiva situazione economica e finanziaria e della propria capacità di spesa.

L'ente provvede con proprio atto alla determinazione del fondo ed alla comunicazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti.

- **Decreto legislativo n.150 del 27/10/2009 - accordo decentrato**  
(artt. 54 e 55)

Il decreto legislativo di attuazione della legge 15/2009, rende nulle le clausole dei contratti decentrati in contrasto con quelli nazionali.

La sanzione opera non solo in presenza di oneri aggiuntivi ma anche per violazione nei contenuti dell'accordo.

In caso di accertata presenza, da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia di clausole illegittime che hanno determinato oneri aggiuntivi è fatto obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva.

Le azioni di responsabilità per danno patrimoniale riguarderanno:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica
- gli amministratori che hanno autorizzato la sottoscrizione
- i dirigenti che hanno applicato le clausole
- gli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi.

I revisori dei conti devono verificare la compatibilità anche dei vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge ed in particolare delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

I contratti decentrati devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e da una tecnico finanziaria redatte sulla base di un apposito schema predisposto dalla RGS e dalla Funzione Pubblica. Le relazioni devono essere certificate dai revisori dei conti.

Bergamo, 18 gennaio 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord